

COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

Capitolato d'oneri del servizio di manutenzione immobili comunali, aree e verde pubblico

ART. 1 - Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione della manutenzione di tutti gli immobili comunali compresi nell'elenco di seguito riportato, delle strade, dei marciapiedi e delle piazze pubbliche o di uso pubblico.

ART. 2 - Descrizione degli interventi relativi alla manutenzione immobili

2.1) Il servizio di "Manutenzione degli immobili comunali" consiste nell'esecuzione delle seguenti lavorazioni con esclusione dei relativi materiali occorrenti:

Lavori impiantistica elettrica:

- Posa, sistemazione e sostituzione di plafoniere, punti luce e telefono.
- Spostamento di prese elettriche, telefoniche.
- Riparazioni in genere.

Lavori in ferro:

- Rifacimenti parziali di recinzioni, cancelli, protezioni delle finestre.
- Sistemazione infissi in ferro e alluminio.
- Saldatura, raffinatura e verniciatura di opere in ferro complete.

Lavori edili:

- Demolizione, ricostruzione parziale di pavimentazioni, rivestimenti, intonaci interni ed esterni e relativa pitturazione.
- Opere di tinteggiatura di pareti interne ed esterne previa accurata preparazione delle superfici, soffitti, porte, infissi, grate, termosifoni, ecc. determinate dalla vetustà e dagli agenti atmosferici, intese come rifacimento di porzioni degli edifici e/o degli elementi preventivamente individuate dall'Ufficio Tecnico Comunale e non all'interezza degli immobili, manutenzione e ripristini vari;
- Interventi parziali di rifacimento delle coperture, impermeabilizzazioni, sistemazione e sostituzione dei canali di gronda e discendenti.

Lavori idraulici:

- Interventi parziali su impianti idrici fognari, di allontanamento acque meteoriche.
- Interventi parziali di rifacimento di servizi igienici con sostituzione di rubinetteria e chiavi di arresto, lavelli, vasi igienici, sifoni e cassette di scarico, scaldabagni, copri-water, sifoni, attacchi aerei, soffioni docce, ecc..
- Interventi su cabine e serbatoi idrici di pulizia e disinfestazione con sostituzione di cassoni secondo necessità.

Lavori di falegnameria

- Rifacimento o sostituzione parziale di infissi interni ed esterni delle medesime caratteristiche costruttive e di materiale.
- Sostituzione lastre di vetro o materiale in PVC.
- Sostituzione cinghie, rulli, avvolgitori, serrature, maniglie, cilindretti, bussole.
- Riparazioni varie (Tasselli, piallatura infissi, guarnizioni, fermavetri, ecc)
- Sostituzione vetri.

2.1.1) Gli Immobili comunali oggetto del servizio e relative ubicazioni sono di seguito riportate:

Immobili ed aree di pertinenza.

- Stabile comunale di via San Pancrazio, ex O.N.M.I.;
- Scuola Materna di via Umberto I;
- Scuola Elementare di via Cellino, compresa la palestra coperta e scoperta;
- Scuola Materno-Elementare di via Machiavelli;
- Scuola Media di via Verdi;
- Municipio;
- Sala Consiliare di piazza Salvo D'Acquisto e locali annessi;
- Locali ex Ufficio Sanitario;
- Stabile comunale di via W. Tobagi (centro polivalente);
- Biblioteca comunale, c/o scuola elementare di via Cellino;
- Deposito e garage comunale, c/o Scuola Elementare di via Machiavelli;
- Campo sportivo comunale ed area comunale prospiciente;
- Locali ex Macello comunale;

- Cimitero (immobili e aree di proprietà comunale, compreso le aree scoperte di pertinenza dei predetti stabili, poste entro il recinto degli stessi, escluso impianto di illuminazione dei viali, nonché, le parti gestite dall'A.T.I. Ferrari-De Marco);
- Tutti i vari immobili e le aree di loro pertinenza che andranno ad aggiungersi nel corso del presente capitolato;
- Aree scoperte di pertinenza degli immobili (pulizia e sgombero di materiale estraneo, taglio erba, potatura alberi, manutenzione e ripristino sconnessioni e dissesti vari, costante pulizia delle terrazze e manutenzione delle stesse);

2.2 Il servizio di **"Manutenzione delle strade, marciapiedi e piazze pubbliche)"** consiste nell'esecuzione delle seguenti lavorazioni ad esclusione dei relativi materiali occorrenti:

Lavori di ripristino stradale

- Ripristino parziale o completo di porzioni di strade, marciapiedi e piazze eseguito a regola d'arte utilizzando gli stessi materiali presenti e comunque secondo le indicazioni dell'U.T.C., danneggiate a causa di eventi meteorologici, dall'usura, dalla vetustà, e/o a seguito di eventuali interventi effettuati da altri operatori tecnici (EAAP, ENEL, TELECOM ecc.), fermo restando, in quest'ultimo caso, la possibilità da parte della S.A. del servizio di rivalsa economica in via giudiziaria verso i soggetti responsabili del dissesto stradale.
- Ripristino della sagoma stradale di avvallamenti determinati da qualunque causa e che impediscono il deflusso naturale delle acque piovane;
- Ripristino del manto stradale deteriorato da buche di qualsiasi profondità e ampiezza;
- Interventi di emergenza o pronto intervento atti a garantire la sicurezza;
- Pulizia del piano viabile da qualsiasi materiale e/o residui dovuti ad incidenti stradali;
- Riparazione del piano viabile con conglomerato bituminoso a freddo e segnalazione fino al ripristino definitivo;
- Immediata rimozione di qualsiasi rischio riveniente da dissesto presente sulle strade e/o in aree libere pubbliche o di uso pubblico

Pulizie griglie e pozzetti

- Durante i mesi di maggio, giugno e luglio di ogni anno, di concerto con l'U.T.C. la ditta affidataria del servizio effettuerà una completa pulizia di tutte le caditoie e degli avvanpozzetti di raccolta delle acque piovane consistente nella classificazione, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti rivenienti da tale pulizia in discarica autorizzata.
- La ditta, durante i mesi invernali, provvederà al monitoraggio e all'eventuale pulizia delle caditoie onde favorire un efficace deflusso delle acque piovane;
- La ditta provvederà alla immediata messa in sicurezza e alla successiva riparazione o sostituzione delle griglie e dei pozzetti danneggiati o che potranno danneggiarsi per qualunque causa;

Segnaletica stradale

- Ripristino completo e mantenimento in efficienza della segnaletica stradale verticale presente sul territorio comunale con particolare riguardo alle strisce pedonali agli stop e ai segnali di precedenza presenti nell'area delle scuole e degli edifici di uso pubblico.
- Ripristino della segnaletica verticale attualmente presente sul territorio comunale qualora dovesse essere danneggiata per qualunque causa (atti vandalici, incidente o spostamento di segnali per intervenute esigenze dell'Amministrazione).

2.3 Il servizio di **"Manutenzione delle aree e verde pubblico"** consiste nell'esecuzione delle seguenti lavorazioni ad esclusione dei relativi materiali occorrenti:

- eliminazione di erbe infestanti;
- cura dei prati e dei viali;
- sfalcio del manto erboso per avere costantemente un'altezza ottimale;
- innaffiatura di tutte le piante almeno una volta la settimana nel periodo di maggiore calura;
- concimazione, zappatura, fresatura o aratura, lotta contro le malerbe, lotta antiparassitaria e anticrittogamica con principio attivo specifici in base al tipo di malattia ed al suo ciclo biologico, in particolare su piante di basso e medio fusto, arbustive e/o ornamentali e, quant'altro occorrente;
- tenuta accurata delle aiuole con ripristino della piante esistenti in caso di essiccazione o deperimento;
- potatura degli alberi e delle siepi, taglio dei cespugli e delle piante situate lungo la recinzione e trattamento contro i parassiti;
- diserbo delle aree pavimentate, dei cigli stradali e di tutte le aree eventualmente su richiesta dell'A.C.;
- derattizzazione (per urgenti e particolari esigenze, su richiesta dell'A.C.).

2.3.1. Le aree pubbliche e verde pubblico oggetto del servizio sono di seguito riportate:

- Piazza Pio XII (pulizia e potatura di alberi, segnaletica stradale orizzontale e verticale, pavimentazione, giochi);
- Piazza P. Faggiano (pulizia e potatura alberi, segnaletica stradale orizzontale e verticale, pavimentazione);

- Piazza A. Moro (pulizia e potatura alberi, segnaletica stradale orizzontale e verticale, pavimentazione, giochi, manutenzione generale);
- Piazza S. D'Acquisto (pulizia e potatura alberi, segnaletica stradale orizzontale e verticale, pavimentazione, giochi, manutenzione generale);
- Parco comunale nel PEEP C/1, "via Berlinguer-via Machiavelli" (manutenzione generale, irrigazione, taglio del prato, pulizia e potatura alberi, manutenzione giochi);
- Parco comunale Papa Wojtyla, "via Verdi" (manutenzione generale, irrigazione, taglio del prato, pulizia e potatura alberi, manutenzione giochi);
- Punto verde di via Umberto I (manutenzione generale, pulizia e potatura alberi, segnaletica, pavimentazione, taglio erba, diserbo, derattizzazione);
- Aree pubbliche ricadenti nel P.I.P. (diserbo, taglio erba e manutenzione delle aree pavimentate, pulizia e potatura alberi, segnaletica stradale orizzontale e verticale);
- Aree pubbliche ricadenti nel P.E.E.P. C/1 (diserbo, taglio erba e manutenzione delle aree pavimentate, pulizia e potatura alberi, segnaletica stradale orizzontale e verticale, ripristino dissesti stradali);
- Aree pubbliche ricadenti nel P.E.E.P. C/2 (diserbo, taglio erba e manutenzione delle aree pavimentate, pulizia e potatura alberi, segnaletica stradale orizzontale e verticale, ripristino dissesti stradali);
- Aree pubbliche ricadenti nel P.E.E.P. A/6 (come per C/1 e C/2);
- Tutte le strade, piazze, marciapiedi, aree pubbliche poste all'interno dell'abitato (diserbo aree pavimentate, manutenzione generale, segnaletica orizzontale e verticale, pulizia e sgombero di materiale estraneo, pulizia e potatura alberi, ripristino sconnessioni e dissesti vari);
- Tutte le varie aree pubbliche che andranno ad aggiungersi nel corso del presente capitolato.

2.4 Servizi Vari.

- montaggio, rimontaggio e trasporto dei palchi utilizzati per comizi, spettacoli ed altro, anche nei giorni festivi se necessario;
- trasporto, posa in opera e recupero di transenne segnaletiche, archetti salvapedoni, dissuasori di sosta, di velocità, segnaletica stradale orizzontale e verticale e, comunque qualsiasi altro servizio annesso e connesso al C.d.S. e al miglioramento della viabilità, anche nei giorni festivi se necessario;
- disponibilità di almeno una unità lavorativa nelle ricorrenze di feste, comizi e manifestazioni varie;
- partecipazione ad interventi di protezione civile, anche nei giorni festivi se necessario;
- disponibilità di almeno un operatore, quale accompagnatore per i servizi di disinfezione antiale e derattizzazione ordinaria e/o straordinaria del territorio comunale ad opera dell'Azienda appaltatrice la nettezza urbana;
- ripristino dissesti stradali e/o di marciapiedi, caditoie, tombini, griglie, pali e paline, cartelloni pubblicitari, arredo urbano, alberi caduti o pericolanti, sversamenti vari di materiale solido e/o liquido, incidenti di varia natura, ecc. e, comunque ogni qualvolta si configuri pericolo per la salute e/o per la incolumità pubblica dei cittadini, anche in orari serali e nei giorni festivi se necessario;
- interventi di manutenzione a carattere eccezionale, su richiesta di Enti privati, di Culto, Associazioni, ecc., senza scopo di lucro, su immobili e cose, comprese le aree pertinenti e, comunque, ogni qualvolta l'A.C. lo ritenga necessario a salvaguardia della salute e/o della incolumità pubblica dei cittadini.
- disponibilità di almeno un operatore per coadiuvare le attività di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione.

2.5 Il servizio di "Gestione e Manutenzione del Campo Sportivo Comunale" consiste nell'esecuzione delle seguenti attività e lavorazioni ad esclusione dei relativi materiali occorrenti:

- gestire l'impianto per il soddisfacimento del pubblico interesse, in conformità alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti dell'impianto delle norme di buon senso civico e relazionare entro un giorno all'UTC su tutti i danni causati a ciascuna parte del complesso sportivo e relative pertinenze, anche se gli eventi dannosi fossero imputabili agli utenti ammessi al godimento del bene e a tutti coloro che, per qualsiasi motivo, hanno accesso ad esso;
- consentire in ogni momento e senza preavviso visite ed ispezioni all'impianto da parte di tecnici e funzionari dell'Amministrazione Comunale a ciò incaricati e fornire ad essi le informazioni eventualmente richieste con particolare riferimento all'andamento gestionale e al funzionamento tecnico dell'impianto;
- espletare tutte le attività necessarie e propedeutiche allo svolgimento di attività sportive:
 - ✓ apertura e chiusura cancelli di ingresso, spogliatoi, ecc..;
 - ✓ tracciatura linee rettangolo di giuoco;
 - ✓ pulizia di tutti i locali presenti all'interno dell'impianto sportivo:
 1. Locale spogliatoi: atrio ingresso, arbitri, spogliatoio A, spogliatoio B e relativi servizi igienici e doccie.
 2. Infermeria con w.c., biglietteria e deposito.
 3. Servizi igienici (uomini e donne) a servizio del pubblico.

- Nelle opere di manutenzione ordinaria sono ricomprese tutte le attività previste nel presente disciplinare nei precedenti punti.

ART. 3 - Modalità del servizio

- 3.1 La manutenzione degli immobili è rivolta al mantenimento in efficienza degli edifici; essa consiste in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici nonché in quelle opere necessarie a garantire il perfetto funzionamento degli impianti tecnici esistenti e della normale fruizione ed utilizzo degli immobili stessi; gli interventi di manutenzione, che non devono alterare i caratteri originari, sono quindi fondamentalmente tesi a ripristinare il decoro e la funzionalità dell'edificio attraverso interventi parziali. L'impresa dovrà provvedere comunque agli interventi previsti sia in caso di danneggiamenti per atti vandalici, eventi meteorologici che per vetustà o usura. Gli interventi dovranno essere effettuati entro 24 ore dalla segnalazione del Servizio Tecnico e comunque in casi urgenti entro 2 ore dalla segnalazione si deve mettere in sicurezza il sito interessato dall'evento.

Nel caso in cui la ditta non provveda ad effettuare gli appositi interventi in parte o totalmente ogni eventuale responsabilità derivante dalla cattiva manutenzione sarà a suo carico.

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di effettuare prima dell'inizio di ogni anno scolastico un controllo generale sui plessi scolastici onde effettuare l'eventuale necessaria manutenzione e garantire quindi il perfetto funzionamento degli stessi e dei relativi impianti.

- 3.2 La manutenzione delle strade, dei marciapiedi e delle piazze pubbliche o di uso pubblico ha come obiettivo principale di circoscrivere ed eliminare qualsiasi situazione di pericolo, anche occulto, e di prevenire i rischi derivanti dalla carenza di manutenzione delle stesse infrastrutture e/o da incidenti stradali per poi intervenire con la realizzazione del ripristino definitivo; considerata la natura del servizio, l'impresa appaltatrice dovrà essere in grado di intervenire in qualunque momento della giornata con propri mezzi, operai e attrezzature, nel tempo massimo di 1 ora dalla chiamata effettuata dalla stazione appaltante. Nel caso in cui la ditta non provveda ad effettuare gli appositi interventi ogni eventuale responsabilità derivante dalla cattiva manutenzione sarà a suo carico.

- 3.3 La manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale come sopra specificato consiste unicamente nel mantenere in piena efficienza il sistema di segnaletica attualmente presente sul territorio comunale.

ART. 4 - Servizi esclusi dall'appalto

1. Trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici su alberi di alto fusto, sfalcio erba, fresatura, aratura, zone PEEP C/2, P.E.E.P. A/6, P.I.P. e strade vicinali. Questi servizi verranno assegnati dall'A.C. ad altra impresa particolarmente specializzata.
2. I servizi di cui al punto 1. verranno comunque eseguiti eccezionalmente, ogni qualvolta l'A.C. lo ritenga necessario a salvaguardia della salute e/o della incolumità pubblica dei cittadini.

ART. 5 - Responsabile della sicurezza e documento di valutazione dei rischi

- 5.1 L'impresa dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che si dovrà coordinare con quello della stazione appaltante, in possesso dei requisiti indicati dal D.lgs 81/2008, Dovrà essere dichiarato il possesso, a norma con quanto disposto dallo stesso Decreto, del documento di valutazione dei rischi.
- 5.2 L'aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui al precedente articolo ed il P.O.S (Piano Operativo della Sicurezza) entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio.
- 5.3 I dati e la documentazione riportati ai commi precedenti formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 6 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente "a corpo".
2. L'importo del contratto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

ART. 7 - Modalità di pagamento e invariabilità dei prezzi

Il pagamento dei corrispettivi, dedotte le eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa, viene effettuato entro 5 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture.

Le fatture saranno emesse in rate mensili posticipati.

Il corrispettivo pattuito sarà fisso ed invariabile per tutta la durata della convenzione, fatte salve le prescrizioni o le ulteriori legislazioni speciali che dovessero subentrare nel periodo contrattuale.

L'Ente, comunque, procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa, previa esibizione da parte di questa ultima della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (legge 25.01.1994, n. 82).

ART. 8 - Durata, inizio e fine dell'appalto

L'appalto, decorrerà dalla data del verbale di consegna, e durerà a tutto il 31.12.2011.

Alla fine di tale periodo, l'appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare l'appalto per un periodo non superiore a quello consentito dalla normativa vigente in materia.

Il servizio dovrà essere iniziato immediatamente dopo l'aggiudicazione, nelle more di stipula del contratto che dovrà avere luogo entro sessanta giorni dalla data del verbale di aggiudicazione.

Ove, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario non addivenisse alla stipula del contratto o non desse inizio al servizio entro i predetti relativi termini, incorrerà nella decadenza di diritto dall'appalto.

Il Comune potrà richiedere, in relazione a sopravvenute necessità, l'estensione del servizio ad immobili ed aree non previste nel presente appalto, e/o comunque richiedere l'aumento delle unità e/o delle ore da impiegare e/o prevedere l'estensione per altri servizi analoghi (es.: servizi di custodia, portierato, facchinaggio, ecc.) di cui dovesse riscontrarsi la necessità. L'impresa dovrà eseguire quanto ulteriormente richiesto per l'importo che sarà pattuito a priori.

ART. 9 - Cauzione

L'aggiudicatario dovrà intervenire alla stipula del contratto alla data che sarà fissata dal Comune.

Entro il termine stabilito nella comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, il concessionario, pena la decadenza immediata da ogni diritto e la responsabilità per danni e spese subiti dal Comune, dovrà consegnare al Comune, a titolo di garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, una cauzione pari al 5% dell'importo del canone di appalto complessivo, al netto di IVA riferito al biennio.

Detta cauzione potrà essere costituita in numerario, in titoli di Stato o mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria, rilasciata da Istituti di credito, imprese o compagnie assicurative di livello nazionale abilitati.

La predetta cauzione non potrà essere svincolata che al termine dell'appalto, dopo l'avvenuto riconoscimento che la ditta appaltatrice ha adempiuto a tutti gli obblighi assunti, ivi compresi gli oneri assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente.

Resta all'Amministrazione la facoltà di rivalersi, a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull'ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate all'appaltatore in eccedenza a quelle dovute, nonché per altri oneri ed esborsi sostenuti dal Comune nel caso che l'appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte e per l'applicazione di eventuali penalità a termine del contratto di appalto.

La cauzione sarà integralmente incamerata dal Comune in caso di mancato inizio del servizio entro il termine di cui all'art. 7 - comma 4 - del presente capitolato o in caso di abbandono dello stesso prima della scadenza del contratto.

ART. 10 - Pagamento del canone

Il pagamento del canone sarà effettuato con rate mensili posticipate entro la prima decade del mese successivo alla scadenza.

L'eventuale ritardato pagamento, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle rate del canone di appalto, non farà sorgere per l'appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto con risarcimento di tutti i danni subiti da parte del Comune.

Qualora nel pagamento del canone non venisse rispettato il termine di cui al 1° comma, il calcolo degli interessi dovuti alla mora e spettanti alla Ditta appaltatrice partirà solo dal 30° giorno successivo alla scadenza della rata. Gli interessi nel caso di più rate scadute e non pagate saranno calcolati soltanto per ogni singola rata non pagata.

Dal pagamento del canone mensile convenuto sarà detratto l'importo delle eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per l'esecuzione d'ufficio di lavori necessari per assicurare il regolare espletamento dei servizi e delle ammende o pene pecuniarie applicate in caso di disservizi.

Qualora l'importo delle dette prestazioni e ammende o pene fosse superiore al credito dell'appaltatore, la differenza verrà detratta dal canone dei mesi successivi, a partire dal primo, fino a totale recupero delle somme.

ART. 11 - Carattere pubblico dei servizi

Tutti i servizi oggetto dell'appalto sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, dei servizi oggetto dell'appalto, eccettuati i casi di forza maggiore e salvo il diritto di sciopero dei lavoratori dipendenti, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi per

l'esecuzione d'ufficio in danno ed a spese del concessionario e/o applicare le sanzioni previste dal presente capitolato.

ART. 12 - Corrispettivo dell'appalto

A completo compenso dei lavori e degli oneri di cui al presente capitolato, sarà pagato all'appaltatore il canone annuo risultato dall'aggiudicazione, comprensivo di IVA, che resterà immutato per tutta la durata del servizio esso comprende tutte le spese dirette ed indirette per il personale, compresi i contributi e gli accantonamenti. Le retribuzioni dovranno essere riferite al C.C.N.L. della categoria per gli istituti in esso contenuti, nessuno escluso, compreso gli eventuali accordi già riconosciuti dall'Amministrazione Comunale o che saranno riconosciuti con il benessere della stessa Amministrazione Comunale.

L'impresa aggiudicataria, alla scadenza del contratto di appalto, ha l'obbligo di provvedere alla corresponsione del trattamento economico di fine rapporto spettante al personale dipendente per il periodo contrattuale, senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

Il canone comprende, inoltre, gli oneri di ammortamento e interessi sul capitale per i mezzi, le attrezzature, e gli impianti, qualsiasi onere espresso o non nel presente capitolato, inerente o conseguente ai servizi di che trattasi, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili e immobili, i consumi e quanto altro necessario per l'espletamento dei servizi, le spese generali, gli oneri accessori, le tasse, l'utile di impresa, le assicurazioni e qualsiasi altra imposta presente e futura, compreso gli oneri per lo smaltimento di tutti i detriti, residui di lavorazione, materiale di scavo, di potatura, ecc.

ART. - 13 Subappalto

L'appaltatore non potrà, sotto la perdita delle cauzione e della revoca della concessione, nonché di tutte le altre conseguenze, come per legge, cedere ad altri la concessione stessa, neppure parzialmente, nè procedere a sub concessioni o a subappalti.

ART. 14 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

L'impresa deve usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza del buon padre di famiglia. Essa ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

L'impresa esonera il Comune da qualsiasi azione molesta che possa esserle intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per la trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

La spesa che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, sarà dedotta dai crediti dell'appaltatore, ed in ogni caso da questi rimborsato.

L'importo di tali spese dovrà essere preventivamente comunicato all'appaltatore.

ART. 15 - Adozione di notifiche e provvedimenti a carico dell'appaltatore

Tutti i provvedimenti a carico dell'appaltatore, ivi compresi l'incameramento della cauzione e la dichiarazione di decadenza dell'appalto, saranno adottati d'ufficio, in via amministrativa, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, a cui è data la più ampia facoltà discrezionale, riconosciuta ed accettata dallo stesso appaltatore sin dal momento della sua partecipazione alla gara d'appalto.

I citati provvedimenti saranno emessi, nel rispetto delle relative competenze, con atti formali dell'organo competente e notificati a mezzo del messo comunale al domicilio eletto dall'appaltatore nel Comune.

Qualsiasi ricorso e/o azione giudiziaria proposti dall'appaltatore, anche se ammissibili, non sospendono l'esecuzione del provvedimento, essendo egli obbligato, senza alcuna condizione, eccezione, riserva, ecc., a sottostare al provvedimento stesso, ad osservarlo integralmente e ad attuarlo senza indugio.

Le penalità applicate, nonché le spese per l'esecuzione in danno, qualora non siano prontamente pagate dalla ditta appaltatrice, saranno prelevate, sino al concorrente ammontare, della rata trimestrale del canone di prima scadenza dovuto alla ditta stessa.

ART. 16 - Oneri dell'appaltatore per l'esecuzione dei servizi

Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'appaltatore si impegna a provvedere:

- alla fornitura, riparazione, manutenzione e rinnovazione di tutti i mezzi, attrezzature e materiali occorrenti per il servizio in modo che risultino sempre tecnicamente efficienti;
- al trattamento economico e normativo sia ordinario che straordinario dovuto al personale, in applicazione del vigente C.C.N.L., nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali previsti per legge e stabiliti dal contratto nazionale di categoria citato;
- alla fornitura al personale delle divise, munite di apposito contrassegno di riconoscimento, così come prescritto dal C.C.N.L. e dalle norme di salvaguardia dell'igiene e della salute, nonché dalle norme antinfortunistiche;

- a tutte le imposte, tasse generali e speciali, senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'assuntore per la gestione di tutti i servizi previsti nel presente capitolato;
- alla stipula di tutte le polizze assicurative su mezzi ed attrezzature utilizzati per l'espletamento dei servizi;
- alla stipula di una polizza di responsabilità civile generale dell'appaltatore per danni a persone e cose di terzi (intendendosi fra i terzi anche l'Amministrazione Comunale) con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione). Tale assicurazione, dovrà essere contratta all'inizio dell'appalto con primaria compagnia ed essere depositata presso l'ufficio contratti del Comune. La polizza dovrà garantire tra l'altro il risarcimento di danni a persone e cose per sinistri stradali causati da mancata o cattiva manutenzione delle strade urbane previste nel presente capitolato;
- alla manutenzione delle attrezzature;
- a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidatigli, anche se non specificatamente indicati nel presente capitolato;
- all'assunzione di tutti i provvedimenti strutturali e informativi finalizzati a prevenire gli infortuni sul lavoro;
- all'integrale rispetto della legge 146/90 che detta norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- a far espletare al personale addetto al servizio, in almeno quattro unità operative, un quantitativo di almeno 120 lavorative settimanali complessive.

ART. 17 - Personale

Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente appalto, è esclusivamente dipendente dell'appaltatore, il quale provvede all'assunzione ed al suo licenziamento e, assumendone la totale responsabilità, ne curerà la disciplina, lo dirigerà, lo sorveglierà in modo che compia regolarmente il proprio servizio,

Il personale, nell'espletamento delle proprie funzioni, dovrà tenere un comportamento serio e corretto e dovrà eseguire le disposizioni impartite dai dirigenti della ditta appaltatrice.

Tutto il personale deve essere dislocato in proporzione alle esigenze di servizio e deve essere in numero sufficiente per garantire la regolarità ed efficienza del servizio stesso, in tutte le sue forme indicate nel presente capitolato, e, comunque, non inferiore a tre unità lavorative, cui ne deve essere aggiunta una quarta.

All'aggiudicatario è fatto obbligo di mantenere in servizio tutto il personale in forza all'impresa uscente "Aurora 2000 - Piccola soc. coop. a.r.l.", costituito da tre unità lavorative.

Il concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale i casi di licenziamento, dimissione, sostituzione o altra causa che determina variazione nel numero degli addetti al servizio. In ordine alle eventuali assenze dal lavoro per periodi superiori a cinque giorni, il concessionario ha l'obbligo di provvedere alle sostituzioni occorrenti in modo da mantenere sempre il numero adeguato onde assicurare il perfetto svolgimento dei servizi e ciò, senza la corresponsione di alcun onere aggiuntivo da parte dell'Amministrazione e con la esclusione di rivalsa di qualsiasi natura, nei confronti del Comune.

In caso di assenze del personale per ferie, malattie o altri permessi e congedi previsti dalle norme vigenti, tali da determinare una presenza di personale in servizio inferiore a due unità, si fa obbligo alla ditta concessionaria, oltre a garantire comunque il perfetto e completo svolgimento del servizio, anche di integrare le unità mancanti in modo da non avere meno di tre unità per periodi superiori ad una settimana, svolgendo in ogni caso non meno delle prescritte 120 ore settimanali complessive.

Resta stabilito che l'Amministrazione Comunale detraerà dalla rata di canone mensile l'importo corrispondente al costo della eventuale mano d'opera non impiegata, secondo le tabelle risultanti dal C.C.N.L. in vigore al momento.

Alla scadenza dell'appalto il personale alle dipendenze dell'appaltatore non dovrà essere superiore al numero dell'organico indicato nel presente articolo, salvo modifiche dei servizi e conseguente variazione dell'organico preventivamente autorizzati dalla Amministrazione Comunale.

ART. 18 - Autorità in materia di condizioni di lavoro

L'appaltatore prima dell'inizio dei servizi assunti in appalto dovrà predisporre il piano di misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, in applicazione della normativa vigente in materia e lo dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale.

Tutti gli oneri afferenti al rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro sono a totale carico dell'appaltatore.

ART. 19 - Provvidenze per il personale

L'appaltatore sarà tenuto ad osservare nei riguardi del proprio personale le leggi di lavoro, i regolamenti e le disposizioni relative:

- a) - al riposo settimanale;
- b) - ai contratti collettivi di lavoro, particolarmente per quanto riguarda i minimi salariali e gli accantonamenti anche con polizze assicurative delle indennità di fine rapporto;

- c) - all'assicurazione contro gli infortuni e contro la disoccupazione
- d) - alla previdenza sociale ed al Servizio Sanitario Nazionale,

Dovrà, inoltre, adottare per il personale ogni provvedimento finalizzato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

ART. 20 - Obbligo della divisa

Tutto il personale della ditta appaltatrice dovrà vestire, quando è in servizio l'uniforme fornita dalla ditta.

In caso di pioggia il personale dovrà indossare idoneo impermeabile e per l'esecuzione delle operazioni di lavaggio di macchinari, attrezzature ed altro, dovranno essere forniti idonei stivali di gomma.

Le caratteristiche degli indumenti da lavoro dovranno essere tali da garantire la piena attuazione delle norme antinfortunistiche e il rispetto delle disposizioni dettate dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

ART. 21 - Vigilanza e controllo sui servizi e operatori addetti al servizio

Tutti i servizi di cui al presente capitolato sono sottoposti alla vigilanza degli uffici comunali all'uopo incaricati mediante visite ed ispezioni nelle aree e nei luoghi in cui vengono svolti i servizi appaltati e le attività connesse.

In particolare la responsabilità per il controllo dell'esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato e fino a diversa indicazione da parte della Amministrazione Comunale, il servizio di vigilanza sulla perfetta esecuzione dei servizi è assegnata all'Ufficio Tecnico Comunale, coadiuvato dall'Ufficio di Polizia Municipale.

Inoltre:

- a) l'impresa e, per essa, il suo personale dipendente devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dal Comune per il proprio personale ed attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro. Il personale dell'Impresa è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro. In particolare deve:
 - svolgere il servizio negli orari concordati col Comune; non sono ammesse variazioni dell'orario di servizio se non preventivamente concordate;
 - rispettare gli ordini di servizio seguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e frequenze stabilite;
 - essere sempre presente nelle rispettive zone di lavoro negli orari concordati tra l'Impresa ed il Comune;
 - non prendere visione dei documenti del Comune, mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti la organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;
 - mantenere un contegno corretto e riguardoso verso chiunque;
- b) tutto il personale in servizio deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa sia nei confronti del Comune che di terzi. L'impresa si impegna a corrispondere al personale adibito al servizio in appalto la giusta retribuzione, in ottemperanza ai contratti collettivi ed agli accordi sindacali vigenti. L'impresa deve regolarmente soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti;
- c) il personale dell'impresa deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro ed in modo decoroso ed igienico. La divisa deve riportare la scritta o il distintivo di riconoscimento dell'impresa e la targhetta con il nome del dipendente.

Le deficienze e gli abusi verranno contestati dal personale di cui sopra con verbali da notificare all'impresa appaltatrice.

Ad avvenuta notifica l'impresa ha cinque giorni di tempo per presentare eventuali contro deduzioni. Trascorso il termine di cinque giorni, senza rappresentazione di contro deduzioni, le contestazioni diventano esecutive. La Giunta Comunale, entro venti giorni dalla data di ricezione delle contro deduzioni o da quella di scadenza del termine per la loro presentazione, adotta il provvedimento di archiviazione qualora ritenga le stesse fondate o, in caso contrario, di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo seguente.

Nel caso ricorrano gravi motivi di ordine pubblico e ove l'impresa appaltatrice non ottemperi nel termine assegnatole dalle disposizioni dell'Amministrazione, il Sindaco potrà, in via cautelare ed a suo insindacabile giudizio, ordinare con provvedimento motivato l'esecuzione d'ufficio, in danno dell'appaltatore, dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

Il congruo termine da assegnare all'impresa a norma del primo comma del presente articolo verrà stabilito dall'Amministrazione Comunale tenuto conto della natura e della mole dei lavori da eseguire.

Contro i provvedimenti di cui sopra l'appaltatore potrà ricorrere nelle forme previste dalle leggi vigenti.

Ogni inadempienza formalmente contestata e sanzione applicata, dovrà essere comunicata per conoscenza al Segretario Comunale ed al responsabile dei servizi finanziari, al fine di consentire l'eventuale avvio dei procedimenti di rivalsa o di comminazione delle sanzioni previste nel presente capitolato.

Indipendentemente dagli specifici detti incarichi, e fatte salve le competenze e le potestà che la legge e i regolamenti conferiscono agli uffici e alle autorità comunali, l'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di vigilanza e di controllo, nei modi che riterrà più opportuni, sull'esecuzione dei servizi di appaltati, sulle presenze effettive del personale, sull'esatto adempimento degli obblighi dell'appaltatore e sul comportamento del personale addetto al servizio.

L'impresa dovrà designare una persona con funzioni di "supervisore responsabile" da segnalare all'Amministrazione. Funzione del supervisore è quella di controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto supervisore, che dovrà essere munito di delega espressa da parte dell'impresa, dovranno intendersi fatte direttamente all'impresa. Il supervisore durante le ore di servizio dovrà essere a disposizione del Comune e dovrà avere un apparecchio telefonico portatile.

L'impresa dovrà garantire la sicurezza e l'incolumità del personale in servizio ponendo in essere tutte le prescrizioni previste dalla legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22 - Ammende e penalità per trasgressione ai patti contrattuali

In caso di inadempimento agli obblighi assunti con il presente capitolato, l'appaltatore verrà richiamato all'osservanza degli obblighi stessi mediante diffida scritta e nel termine stabilito dal Comune.

Qualora, nonostante la diffida ed il richiamo all'osservanza dei patti del presente capitolato, delle leggi e regolamenti da esso richiamati e dagli ordini dell'Amministrazione, l'appaltatore non vi ottemperasse, esso oltre a dover subire le altre conseguenze previste dal capitolato (esecuzione di ufficio, rimborso spese, danni, ecc.) per ogni inadempienza sarà passibile di una penalità o un'ammenda variabile da € 50,00 a € 500,00, a seconda della gravità e a discrezione dell'Amministrazione.

Tali penalità potranno essere inflitte anche ripetutamente ogni giorno, finché duri la mancanza stessa cioè finché l'impresa non abbia ottemperato pienamente agli obblighi ad essa incombenti ed alle disposizioni impartite.

Per ogni giorno di sospensione completa del servizio, la penalità sarà pari ad 2/300 della rata di canone annuale.

L'applicazione delle ammende non pregiudicherà per nulla il diritto che si riserva l'Amministrazione di procedere alla esecuzione di tutti i servizi, o di parte di essi, qualora l'appaltatore ritardasse l'esecuzione dei lavori o li conducesse in modo precario.

In tal caso l'Amministrazione Comunale, senza bisogno di costituzione di mora o di pregiudiziale autorizzazione, potrà ordinare ad altra ditta oppure far eseguire d'ufficio i servizi non eseguiti regolarmente dall'appaltatore, servendosi del personale e mezzi d'opera dell'impresa stessa.

ART. 23 - Fornitura materiale

Tutto il materiale di consumo impiegato nei vari lavori sarà fornito dalla stazione appaltante.

A tal fine il titolare dell'impresa dovrà inoltrare tempestivamente per iscritto alla stazione appaltante apposita richiesta, indicando tutti i dettagli del materiale necessario (tipo, marca, dimensioni, costo, ecc.);

Il materiale sarà consegnato direttamente al titolare dell'impresa, che risponderà personalmente del suo utilizzo, e dovrà essere ritirato dai magazzini comunali, salvo che il Comune non disponga di ritirarlo direttamente dalla ditta fornitrice.

Il materiale dovrà essere ritirato nelle quantità strettamente necessarie per ciascun intervento.

L'impresa dovrà fornire, senza diritto a rivalsa, il solo materiale minuto (viti, bulloni, carburante, ecc.) necessario per i lavori e per l'installazione del materiale principale.

ART. 24 - Attrezzatura

L'impresa è tenuta a fornire tutta l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori garantendo che la stessa sia adeguata per conseguire il migliore risultato col minore consumo, e dovrà provvedere a propria cura e spese a tenere tale attrezzatura in costante efficienza.

ART. 25 - Consegna lavori

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro dieci giorni dalla stipula del contratto o, su richiesta del Comune, subito dopo l'aggiudicazione. Ove la ditta non si presentasse a firmare il verbale di consegna alla data prescritta, gli verrebbe assegnato un nuovo termine perentorio, l'inosservanza del quale comporterebbe l'automatica risoluzione del rapporto instaurato con la ditta e l'incameramento della cauzione prestata dalla medesima.

ART. 26 - Materiale di risulta

Il materiale di risulta sostituito e riutilizzabile, a giudizio della stazione appaltante, dovrà essere consegnato alla stessa e depositato nei siti da questa indicati. Il materiale di rifiuto dovrà essere tempestivamente rimosso e scaricato a rifiuto a cura e spese della Stazione Appaltante, in apposita discarica autorizzata.

ART. 27 - Prescrizioni particolari

Il servizio dovrà essere svolto a perfetta regola d'arte e secondo buon senso.

L'appaltatore dovrà effettuare visita a giorni alterni degli stabili ed aree compresi nell'appalto, ed effettuare tempestivamente i necessari lavori, senza attendere alcun ordine specifico.

La segnalazione di eventuali lavori da eseguire potrà essere effettuata dalle autorità scolastiche, dagli uffici comunali, dai consiglieri comunali, dagli assessori, direttamente all'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Dirigente responsabile che provvederà alla programmazione degli interventi secondo le priorità che di volta in volta verranno stabilite dagli assessori delegati, dalla Giunta o dal Sindaco. Il relativo intervento dovrà essere tempestivo, dovrà avere luogo nello stesso giorno e, comunque, per oggettiva o motivata impossibilità, dovrà essere effettuato entro le successive quarantotto ore, salvo situazione di particolare impedimento.

ART. 28 - Risoluzione del contratto d'appalto

Oltre che nei casi espressamente contemplati dal presente capitolato ed indipendentemente dalle altre sanzioni da questo prescritte, il Comune ha il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto e quindi la decadenza della ditta dall'appalto, qualora la medesima:

- per qualsiasi motivo sospenda il servizio, o non vi provveda con mezzi, attrezzature e materiali idonei, necessari al regolare espletamento dei servizi, oppure non mantenga in servizio i mezzi, i materiali ed il personale prescritti dal presente capitolato;
- incorra, comunque, in notevoli ed abituali deficienze od in reiterate e gravi inadempienze irregolarità, non dovute a causa di forza maggiore, che arrechino serio nocumento alla funzionalità dei servizi;
- trasgredisca il disposto di cui all'art. 10 (divieto di subappalto, ecc.) del presente capitolato;
- incorra in sanzioni penali o amministrative per le quali la legge prevede la risoluzione o la rescissione del contratto pur restando a carico dell'appaltatore qualsiasi conseguenza, danno o spesa derivanti dall'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- non rispetti le disposizioni previste dall'art. 13 del presente capitolato.

La dichiarazione di decadenza dell'appalto risolve immediatamente "de jure" e "de facto" il contratto, senza diritto a risarcimento di alcun genere da parte dell'appaltatore.

In tal caso, oltre ad applicare le disposizioni di cui all'art. 8, il Comune provvederà ad incamerare la cauzione, e l'appaltatore decaduto risponderà di tutti i danni che deriveranno al Comune a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto.

L'impresa riconosce fin d'ora il diritto del Comune, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di interrompere "ipso iure" il corso dell'intera convenzione mediante diffida da notificarsi a mezzo di lettera A.R..

L'Amministrazione conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo di pegno sulla cauzione presentate a garanzia del contratto.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto l'impresa oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto del servizio, sia nel caso di nuovo appalto.

ART. 29 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria di lavoratori attinente l'opera appaltata e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

ART. 30 - Infortuni e danni

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni a persone e cose che dovessero verificarsi nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

L'Impresa è pertanto tenuta a stipulare assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile.
I danni di forza maggiore dovranno essere accertati con la procedura di cui all'art. 25 del R.D. 25-5-1895, n. 350, e successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore decadrà dal diritto al risarcimento ove non denunci il danno entro cinque giorni dall'evento.

ART. 31 - Spese a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al contratto d'appalto, escluso le spese per il cestello, necessario per la potatura di alberi di alto fusto, che sono a carico della Stazione Appaltante.

L'appaltatore assume a suo carico tutte le imposte e tasse relative al servizio, senza alcun diritto di rivalsa.

ART. 32 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso si riscontrino norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, è fatto obbligo di dare applicazione in primo luogo alle norme che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo a quelle maggiormente conformi alle disposizioni di legge o all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e, infine, a quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione di quanto previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto, deve tenere conto delle finalità e dei risultati attesi del lavoro; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

Art. 33 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto d'appalto:
 - a) il presente Capitolato speciale;
 - b) l'importo dei lavori derivante dall'offerta al ribasso percentuale effettuata dall'aggiudicatario sull'importo a base d'asta;
 - c) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera c), legge n. 109 del 1994;

ART. 34 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato speciale da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
2. In particolare, l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente capitolato speciale.
3. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, inoltre, da parte dell'appaltatore, la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio appaltato ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.
4. L'Appaltatore è tenuto a presentare, congiuntamente all'offerta, dichiarazione con la quale attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto (art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 —Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici).
5. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato equivale a dichiarazione di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.
6. L'appaltatore è tenuto ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dal Comune, tramite i propri uffici.
7. L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse, anche:
 - dalla legge quadro in materia di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni);
 - dal regolamento di attuazione della nuova legge quadro in materia di lavori pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412);
 - dal capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, di cui al decr. del Minist. dei Lav. Pubblici n. 145, del 19/04/2000;

- ed inoltre da tutte le leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche.

8. In particolare l'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, sull'assunzione della manodopera locale, l'invalidità e la vecchiaia, ecc.;

- di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del luogo di lavoro e nei cantieri;

- delle leggi antimafia 31 maggio 1965 n. 575, 13 settembre 1982 n. 646, 23 dicembre 1982 n. 936, 19 marzo 1990 n. 55, 17 gennaio 1994 n. 47, decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490 e loro successive modifiche e/o integrazioni;

- delle disposizioni dei decreti legislativi 626/94, 242/96 e 494/96, e loro modifiche e integrazioni, in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

9. L'appaltatore dovrà disporre di almeno tre unità lavorative addette permanentemente al servizio appaltato, ed assicurando la continuità del servizio.

10. L'appaltatore dovrà formalmente impegnarsi ad assumere, per tutta la durata dell'appalto tre unità lavorative tra quelle appartenenti alla ditta uscente "Aurora 2000 - Piccola soc. coop. a r.l.";

11. Le ditte partecipanti alla gara dovranno documentare con atti idonei di aver svolto nell'ultimo quinquennio servizi analoghi a quello in appalto, per un importo complessivo non inferiore al doppio dello stesso e, quindi, non inferiore ad euro 130.000,00, IVA compresa.

ART. 35 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvo ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 29 del presente capitolato speciale.

ART. 36 - Domicilio dell'appaltatore e suo rappresentante

1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede il Comune appaltatore. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta (articolo 2 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145, del 19 aprile 2000).

2. Tutte le intimazioni, notificazioni o comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto sono effettuate dalla Stazione appaltante a mani proprie dell'Appaltatore (o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, di cui al successivo comma 3) oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145, del 19 aprile 2000, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

4. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

5. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 37 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), e successive modificazioni e integrazioni, l'offerente è tenuto a corredare la propria offerta con una cauzione provvisoria di euro 3.600,00 (Euro tremilaseicento/00), pari al 2 per cento dell'importo a base di gara.

2. Tale cauzione può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La fideiussione deve essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al successivo articolo 27 del presente Capitolato speciale, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

3. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

4. La fideiussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

ART. 38 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni e integrazioni, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento.

2. La garanzia fideiussoria deve avere durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori. Essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
4. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione:
 - a) per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio;
 - b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
5. L'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La cauzione deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
7. La fideiussione di cui al presente articolo, come di quella di cui al precedente articolo, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

ART. 39 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni e integrazioni, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza di assicurazione, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale di euro 65.000,00 (Euro sessantacinquemila). Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila).

ART. 40 - Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a conoscere e rispettare le misure generali di tutela e gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e al decreto legislativo n. 494 del 1996.
2. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, a garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali.
3. La Stazione appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
5. L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

ART. 41 - Controversie contrattuali

Le controversie contrattuali che potranno insorgere tra l'azienda e l'impresa saranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Brindisi.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere i lavori.

ART. 42 - Disposizioni finali

L'impresa appaltatrice si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza dei luoghi in cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato di appalto.

Il Comune notificherà all'Impresa tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate e applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia.

ART. 43 - Foro competente

Tutte le eventuali controversie e contestazioni che potessero insorgere tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore, sia in corso che al termine dell'appalto, sia la natura di esse, dovranno essere deferite alla Magistratura Ordinaria.

Foro competente a decidere qualsiasi controversia che potrà derivare dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto di appalto, sarà quello del Tribunale di Brindisi.

ART. 44 - Spese di competenza della ditta aggiudicataria dell'appalto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di appalto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché le spese di registrazione dell'atto, le imposte e tasse relative e comprese le copie d'uso degli uffici, sono a carico della ditta aggiudicataria dell'appalto senza alcun diritto di rivalsa.

Redatto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Dott. Ing. ALESSANDRO PASTORE**

Per presa visione ed integrale accettazione

San Donaci, 25.03.2013



LA DITTA AGGIUDICATARIA

